

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Rosario Micciché – Assemblea Regionale Siciliana Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione
---	--	---

**IL TRAMONTO DELL’ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA
NEL QUADRO DELLE MANCATE RIFORME DELLO STATUTO SPECIALE
ALLA SOGLIA DEGLI 80 ANNI DALLA SUA ADOZIONE**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Rosario Micciché – Assemblea Regionale Siciliana Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione
---	---	--

Il punto su cui intervengo riguarda l’80° anniversario dello Statuto speciale della Regione Siciliana e si intitola *“Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione”*.

Dal titolo si desume che la mia relazione verterà, dunque, su due versanti: il primo concerne le riforme compiute ed incompiute, e il secondo attiene ad un emblema delle mancate riforme testuali dello Statuto, ossia l’Alta Corte, un organo cessato da diversi decenni e già consegnato definitivamente alla storia. A questi due versanti sono dedicati i primi due paragrafi, mentre il terzo verte su alcuni spunti di riflessione sulle prospettive future cui segue in allegato il saggio che ho pubblicato sull’Alta Corte medesima.

1. Lo Statuto siciliano nel quadro della Costituzione formale e materiale del Paese

Per celebrare nella sede dell’OLI l’80° anniversario dello Statuto mi è stato proposto di esporre uno studio che avevo compiuto nel tempo e che ho completato recentemente pubblicando un saggio sull’*Alta Corte per la Regione Siciliana*, cui si riferisce il secondo paragrafo, che esporrò sinteticamente e che inserirò per esteso in allegato nella versione scritta di questo mio intervento.

Introdurrò questo saggio con qualche riflessione legata complessivamente a questi 80 anni dello Statuto e alle celebrazioni che si sono svolte in Sicilia e che in parte si stanno ancora svolgendo in questi mesi.

Le celebrazioni per l’80° anniversario dall’adozione dello Statuto speciale della Regione Siciliana apparivano in sordina fino allo scorso aprile, poi d’improvviso sono sbocciate in un florilegio di convegni, manifestazioni e giornate di riflessione con le quali è stato reso omaggio ad un evento che ha tracciato la strada per l’intero Paese nella scelta dell’autonomismo regionale, estesa a tutti i territori dopo l’avvio avuto in Sicilia il 15 maggio 1946, ben prima dell’elezione della Costituente e del *referendum* istituzionale del successivo 2 giugno, con cui nacque la nostra Repubblica che pure compie 80 anni proprio in questi giorni.

Tuttavia, bisogna dire che le opinioni che tuttora si ascoltano in Sicilia in questi convegni sullo Statuto siciliano sono contraddittorie anche quando simulano sintonia, sono spesso ripetitive e, purtroppo, sono talvolta persino deludenti – deludenti in alcuni casi anche quando provengono dalla classe accademica – perché rimangono sorprendentemente confinate al mero profilo storico o all’opposto giungono all’esibizione di opinioni originali o estreme o persino anticonformiste nel senso di disallineate rispetto al dettato costituzionale.

Infatti, ciò che da sempre manca nelle valutazioni che vengono compiute sullo Statuto è un inquadramento analitico che ripercorra gli aspetti che lo caratterizzano secondo le classiche configurazioni dogmatiche utilizzate nel campo del diritto costituzionale.

Cosa intendo dire? Considerato che gli Statuti speciali sono adottati con leggi costituzionali, essi costituiscono un ramo, una branca del diritto costituzionale, e tale considerazione – che appare tanto semplice – è in realtà decisiva e oggi ancora più pregnante se si considera che è ritenuta una branca del diritto costituzionale pure quella attinente agli Statuti ordinari dopo la prima riforma del Titolo V, quella del 1999 con la l. cost. n. 1.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Rosario Micciché – Assemblea Regionale Siciliana Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione
---	---	--

Ma il diritto costituzionale non si caratterizza solo per una questione di rango, di gerarchia delle fonti, perché ciò sarebbe troppo arido e denotativo – anche perché le Costituzioni in Europa esistevano pure quando non erano rigide come avvenne per la prima volta negli Stati Uniti con la Costituzione federale americana – ma si caratterizza per i contenuti assiologici i cui due nuclei cardinali sono costituiti, da un lato, dal nocciolo duro dei “diritti fondamentali” e delle “libertà individuali”, libertà civili, libertà politiche dei cittadini, e, dall’altro lato, dal sistema di regole sull’«ordinamento dello Stato», nuclei ai quali via via si sono aggiunti nel Mondo occidentale altri contenuti legati allo Stato sociale e alla tutela del lavoro.

Bisogna, dunque, esaminare anche queste fonti del diritto partendo dai principi che inquadrano il diritto costituzionale, i principi su cui si configura il diritto costituzionale regionale e, nel caso in questione, il diritto costituzionale regionale speciale.

Ora, applicando questi canoni a quella branca del diritto costituzionale che è il diritto costituzionale delle Regioni, cosa possiamo dire sullo Statuto siciliano che oggi compie 80 anni?

Sebbene lo Statuto sia ripartito in cinque titoli, idealmente lo possiamo suddividere in due parti, in due nuclei: ovviamente, infatti, a livello regionale non si pone il tema dei diritti e delle libertà che sono riconosciuti allo stesso modo in tutto il Paese, ma i due nuclei sono configurabili, da un lato, nelle regole su cui verte l’«ordinamento della Regione» che muove sullo stesso piano dell’ordinamento dello Stato, e dall’altro lato nel nucleo delle regole che disciplinano il «rapporto tra lo Stato e la Regione».

Orbene, in questi due nuclei fondamentali del diritto costituzionale regionale, lo Statuto siciliano ha vissuto due opposte vicende in quanto nel primo nucleo, che oggi viene definito sinteticamente come “forma di governo regionale”, la Regione Siciliana ha avuto nel tempo regole statutarie perfettamente in linea con l’evoluzione dell’ordinamento costituzionale regionale complessivo, sviluppandosi nel tempo nella stessa direzione del mutamento del clima giuridico e politico-legislativo presente nel Paese, portato dal vento dello spirito riformatore della “Seconda Repubblica”, con un sistema di elezione originariamente indiretta poi aggiornato nel 2001 attraverso la l. cost. n. 2 attraverso il passaggio all’elezione diretta del Presidente della Regione cui fungono da corollari la nuova regolazione della mozione di sfiducia e il meccanismo del *simul stabunt, simul cadent*.

Tale primo nucleo di regole è stato, dunque, aggiornato e coordinato nel tempo con il quadro costituzionale, introducendo anche l’iniziativa legislativa popolare, il *referendum* regionale, la presenza femminile in politica con regole che hanno avuto anche sviluppo nel tessuto delle leggi rinforzate regionali. Dunque, sulla forma di governo regionale lo Statuto è moderno e aggiornato, e il legislatore regionale con le leggi rinforzate n. 1 del 10 febbraio 2004 e n. 26 del 28 ottobre del 2020 ha dato un ampio ammodernamento ai rapporti tra Presidente della Regione, Giunta e Assemblea regionale, ai rapporti tra eletti ed elettori, intervenendo sempre in tema di rapporti tra cittadini e organi elettivi pure con altre leggi rinforzate sulle ineleggibilità e incompatibilità riformando a più riprese la legge n. 29 del 20 marzo 1951.

Complessivamente la legge cost. n. 2 del 2001 in uno Statuto breve, il più breve tra gli Statuti speciali, composto originariamente da soli 43 articoli, è intervenuta con ben 11

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Rosario Miccichè – Assemblea Regionale Siciliana Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione
---	---	--

novelle, pari ad oltre un quarto del testo, riformando 6 articoli (gli artt. 3, 8, 9, 10, 12 e 41) ed aggiungendo ben 5 nuovi articoli (gli artt. 8 *bis*, 13 *bis*, 17 *bis*, 41 *bis* e 41 *ter*).

Perciò mi ha sorpreso continuare a sentire in alcuni convegni taluni professori che parlavano della necessità di intervenire sulla forma di governo regionale che è l’unica parte dello Statuto veramente ben riformata e attualizzata, con principi che hanno trovato ampia disciplina nelle leggi regionali.

Invece, non si può dire lo stesso della “seconda parte” dello Statuto, ossia quella che in un ordinamento costituzionale articolato sull’autonomia regionale concerne, appunto, i rapporti tra lo Stato e la Regione speciale in questo caso, ossia ampia parte dei Titoli III, IV e V, ma si potrebbe già partire dall’art. 22 che parla di regolazione delle tariffe ferroviarie e marittime in un sistema dei trasporti ormai liberalizzato e nel caso del trasporto aereo completamente privatizzato.

In questa seconda parte dello Statuto, concepita per una Regione che ambiva ad essere un ibrido, non una semplice Regione in uno Stato regionale, né una Regione speciale nel senso in cui l’abbiamo intesa oggi, ma una Regione ibrida che ambiva ad essere federata allo Stato, con una sua Alta Corte separata da quella Corte istituita per tutti, separata cioè dalla Corte costituzionale, con le forze di polizia poste sotto il comando del Presidente della Regione, con la sottintesa soppressione delle Prefetture come corollario equivoco posto come appendice della malintesa soppressione delle Province in cui si identificavano in passato proprio le Prefetture, con regole finanziarie quasi sovrane in tema di imposte e di valute (art. 40, co. 2) ormai inattuata e inapplicabili nell’attuale quadro di regole eurounionali e internazionali, che fanno bella mostra di sé e, però, lasciano credere agli altri sistemi che la Sicilia goda di immense entrate, dei fantomatici 10 decimi, quando il mancato aggiornamento proprio di quelle norme finanziarie all’incedere delle riforme fiscali ha reso le entrate regionali poco dissimili da quelle delle Regioni ordinarie, e per certi versi anche inferiori a quelle ordinarie come nel caso dell’IVA e dell’Irpef, e di certo inferiori a quelle delle altre 4 Regioni speciali.

Oggi, dopo l’aggiornamento di quella prima parte e dopo la “clausola di maggior favore” prevista dalla Riforma del Titolo V del 2001 in merito alle potestà regionali, è evidente che a richiedere un coordinamento con il quadro costituzionale e un ammodernamento dei contenuti è la seconda parte dello Statuto nella quale un aggiornamento puntiforme è, in realtà, avvenuto non già attraverso le riforme, quanto piuttosto per effetto di diverse sentenze della Corte costituzionale che via via nel tempo in modo puntuale ha rimosso tutto ciò che anziché speciale era configurabile come “anomalo” rispetto alla Carta fondamentale, persino “frammenti normativi” si legge in alcune sentenze.

Le sentenze della Corte costituzionale e l’inconciliabilità di alcuni istituti con la Costituzione hanno sterilizzato gli effetti di ben 11 articoli, ossia pressoché l’intero Titolo III (artt. da 24 a 30), l’intero Titolo IV (composto dal solo art. 31) e ampia parte del Titolo V sul sistema finanziario e fiscale. Ma, piuttosto, occorre un aggiornamento testuale per rimuovere esplicitamente le aporie costituzionali, un aggiornamento che non sia solo formale espungendo espressamente le norme non più inattuabili sull’Alta Corte da consegnare definitivamente alla storia perché lo Statuto è una fonte del diritto e non può essere usato come testimonianza di un tempo perduto, come la pretesa di avere una Cassazione a Palermo (art. 23, co. 1), ma altresì un aggiornamento che rechi una nuova dinamica dei

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Rosario Miccichè – Assemblea Regionale Siciliana Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione
---	---	--

rapporti finanziari, una configurazione della Commissione paritetica che coinvolga l’Assemblea regionale ogni qualvolta si proponga l’adozione di decreti legislativi di attuazione sull’esempio dell’art. 56, co. 2 dello Statuto sardo, una nuova visione dei temi legati al mare – incluso ad esempio il tema dei dissalatori –, ai trasporti intesi come diritto alla mobilità dei cittadini e non solo dei turisti, alle coste con la loro erosione, tutti aspetti del più complessivo concetto di insularità.

E qui arriviamo agli aggiornamenti dell’autonomia regionale occorsi in sede extratestuale, cioè senza modifiche al testo dello Statuto, ossia innanzitutto l’applicazione anche in Sicilia degli effetti derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, con riflessi su molti settori; in secondo luogo l’attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio e, soprattutto, delle regole sancite dalla legge organica dello Stato n. 243 del 24 dicembre 2012 col Capo IV dedicato espressamente alle Regioni anche speciali, applicando le quali è stato pienamente compiuto il risanamento in questi anni del bilancio regionale col recepimento e l’attuazione in Sicilia del d. lgs. n. 118 del 2011 avvenuto in parte con l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 2015 e in un secondo momento con le norme d’attuazione di cui al d. lgs. 158 del 2019; e infine l’intervento della novella costituzionale in materia insularità.

Dunque, oggi il discorso sull’autonomia e sullo Statuto dovrebbe concentrarsi, per un verso, sugli elementi dello Statuto da aggiornare in quella “seconda parte” mai revisionata adeguatamente per inerzia in sede parlamentare tanto nazionale quanto regionale dello “spirito riformatore” e, per altro verso, sugli effetti delle riforme costituzionali già adottate che attendono di essere sviluppate in Sicilia, ossia il versante delle entrate di bilancio, dopo il risanamento della spesa compiuto in questi anni, rivedendo e modificando gli artt. 36-38 dello Statuto e seguendo la scia delle altre Regioni speciali, a partire dall’art. 8 dello Statuto della Sardegna, (riformabile con procedura semplificata ai sensi dell’art. 54, ult. co., del medesimo Statuto) nonché gli effetti del riconoscimento degli svantaggi legati all’insularità in cui, anche lì, la Sicilia è tributaria verso la Sardegna per la bontà della via scelta per l’adozione della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2.

2. Il tramonto dell’Alta Corte come stimolo per lo spirito riformatore

Il lavoro che oggi presento in questa sede è un saggio che ho completato di recente e che è stato pubblicato in seno ad un’opera corale di più autori accademici e studiosi per celebrare gli 80 anni di un luminare della Storia delle Istituzioni politiche italiane, il Professor Marcello Saija. Il volume è stato complessivamente presentato all’Università degli Studi di Messina lo scorso 20 aprile in un convegno diretto dal Rettore emerito dell’Università degli Studi di Pavia, Professor Fabio Rugge, in cui ho avuto il piacere e l’onore di intervenire.

Il mio saggio è andato sul tema della defunta Alta Corte per la Regione Siciliana perché così mi era stato richiesto in passato come “regalo” da parte del Prof. Saija il quale da storico delle Istituzioni aveva interesse all’approfondimento di questo argomento e aveva notato che nelle pubblicazioni sinora esistenti vi era tanta confusione, e comparivano opinioni troppo nettamente discordanti sull’accaduto.

Ho colto così l’occasione per compiere questo lavoro che mi è venuto, in un certo senso, abbastanza naturale da realizzare perché tempo addietro avevo fatto una lunga ricerca sul

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Rosario Micciché – Assemblea Regionale Siciliana Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione
---	---	--

tema dell’Alta Corte nel corso della quale avevo notato le tante aporie ricostruttive e, dunque, avevo già una bozza che poi non avevo pubblicato perché era stata inizialmente mia intenzione inserirla come parte di uno studio sulla prospettiva delle riforme per l’ordinamento della Regione Siciliana.

Nella mia mente lo studio sulle trasformazioni occorse negli anni per l’Autonomia siciliana doveva prendere le mosse proprio dall’Alta Corte e dal suo tramonto come emblema del mancato coordinamento tra lo Statuto del ’46 e la moderna Costituzione del ’48 per poi passare alle recenti riforme dell’ordinamento regionale siciliano compiute senza intervento letterale sullo Statuto, ossia innanzitutto la riforma del bilancio con il recepimento del d.lgs. n. 118 del 2011, di tutta la disciplina collegata al *Fiscal Compact*, dei connessi principi costituzionali del “pareggio di bilancio” e della “sostenibilità finanziaria” dei conti pubblici, per poi concludersi con la novella costituzionale in tema di insularità, come abbiamo visto.

Devo dire che gli impegni di lavoro e di famiglia inizialmente non mi avevano permesso per mancanza di tempo di sviluppare la traiettoria di tali lavori, ma poi ho trovato il tempo di completarli e così con oggi – sebbene con una sequenza modificata – ho terminato questa “trilogia sulle riforme” perché già un paio di anni fa pubblicai ed esposi qui il lavoro sull’insularità, poi lo scorso anno preparai la relazione sul risanamento dei conti pubblici in Sicilia (anche se una serie di impegni non mi ha permesso di perfezionare il testo da dare alle stampe, ma mi riprometto di farlo in tempi brevi) e ora, infine, con l’occasione dell’80° Anniversario dell’adozione dello Statuto che ha coinciso con l’80° compleanno del mio maestro, il Prof. Saija, ho finalmente definito il lavoro sull’Alta Corte.

In realtà perché in questo lavoro sull’Alta Corte mi ero fermato? Perché quando lo avevo concepito pensavo – come detto – di inserirlo in quello studio sul tema delle riforme, ma poi via via mi accorsi approfondendo l’argomento che in merito all’Alta Corte c’era poco da riformare, ma c’era solo la prospettiva di consegnarla definitivamente alla storia come un “reperto” da archiviare al pari delle altre norme sull’autonomia “giudiziaria” siciliana (basti pensare all’inattuata e inattuabile previsione di riaprire la Cassazione a Palermo spaccettandola da quella di Roma!) per l’impercorsibilità di tale vetusta scelta nel quadro del sistema costituzionale italiano.

Insomma, più che di riformare un organo come l’Alta Corte ormai demolito di fatto e di diritto da decenni, si trattava semplicemente di ricostruire gli eventi che lo avevano travolto e voltare pagina, consegnandolo alla storia.

Oggi, finalmente, come si vede dalle ultime pagine del saggio, i recenti disegni di legge tanto di iniziativa nazionale quanto di iniziativa regionale, hanno chiaramente assunto la consapevolezza che gli articoli dello Statuto siciliano che ancora parlano formalmente (e solo formalmente) dell’Alta Corte possono essere superati e sostituiti da nuove norme che regolino in modo sano, e non contenzioso né conflittuale, i rapporti tra lo Stato e la Regione Siciliana fondando le relazioni su legami costruttivi e lealmente collaborativi come già fanno le altre 4 Regioni a Statuto speciale le quali hanno Statuti di rango costituzionale più moderni e aggiornati, che vengono periodicamente riformati o revisionati in singoli punti o in specifici articoli e financo commi, in una visione cooperativa tra le Istituzioni statali e regionali che cercano la concordia degli obiettivi e non la dialettica dei ricorsi e delle comparse giudiziarie.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Rosario Micciché – Assemblea Regionale Siciliana Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione
---	---	--

Per questo ho intitolato questo lavoro con il termine “tramonto”, proprio per evidenziare la definitiva chiusura di un discorso e la necessità di guardare avanti nel regionalismo speciale siciliano con una luce nuova.

La vicenda dell’Alta Corte è, infatti, l’emblema di tanti aspetti dell’autonomia su cui riflettere: dalla insensatezza della scelta di un’*autonomia giurisdizionale* per una sola Regione che aveva in origine una configurazione che andava ben oltre la specialità assumendo le fattezze quasi di un impercorribile federalismo, fino agli effetti negativi del mancato coordinamento originario e successivo dello Statuto del 1946 con la successiva Costituzione del 1848.

Lo Statuto siciliano ebbe grandissimi meriti: quel testo, quella fonte del diritto, fu innanzitutto la prima fonte del diritto rigida di rango costituzionale, segnò la strada del regionalismo poi sposata dall’Assemblea costituente per l’intero Paese; salvò l’integrità della Nazione italiana contro i separatismi post-bellici e contro le velleitarie e infondate mire dei Paesi confinanti; creò il sistema della giustizia costituzionale ideando un organo come l’Alta Corte dotata del potere di dichiarare illegittime le leggi prima ancora che la Corte costituzionale nascesse e divenuta palestra per i primi giudici costituzionali, da Perassi a Bracci, da Sandulli ad Ambrosini; istituì il riparto di potestà legislativa in Italia tra lo Stato e le Regioni.

Ma poi, improvvisamente, a distanza di 2 anni, proprio la promulgazione della Costituzione rese repentinamente vetusto quel testo richiedendone un aggiornamento, postulando un coordinamento dello Statuto.

E proprio quel mancato coordinamento lo ha sterilizzato in alcune sue parti perché, come sempre accade, quando un Potere – in questo caso il potere politico-legislativo – non si adopera, non si accorge della necessità di un suo intervento lungimirante, un altro Potere si attiva per sopperire all’inerzia e in questo caso è stata la Corte costituzionale a rimediare a più riprese con varie sentenze all’immobilità dello spirito riformatore, provvedendo a rimuovere gli effetti di ampia parte delle norme statutarie non coordinate con la Costituzione a partire proprio dalla previsione dell’Alta Corte e, in generale a sterilizzare molti articoli di quella che potremmo definire la “Seconda parte” dello Statuto, ossia i Titoli III, IV e V sull’autonomia giurisdizionale che pretendeva anche una riesumazione della Cassazione palermitana; sui poteri di polizia del Presidente della Regione mai realmente conferiti né giustamente mai esercitati; sulle finanze pubbliche con gli articoli da 36 a 38 nel Titolo V dello Statuto ormai anacronistici e inattuabili, titolo quest’ultimo che oggi tuttavia coi conti finalmente risanati, con le “carte in regola” come amava dire il Presidente Piersanti Mattarella, meriterebbe una revisione per essere posto al passo coi tempi e allineato a quanto previsto dalle moderne norme dello Statuto sardo e in particolare dall’art. 8 dello Statuto sardo, già menzionato, norma moderna e chiara concernente le entrate, divenuto nel tempo modello per tutte le Regioni a Statuto speciale, a differenza dell’art. 38 dello Statuto siciliano divenuto lettera morta.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Rosario Micciché – Assemblea Regionale Siciliana Il tramonto dell’Alta Corte per la Regione Siciliana nel quadro delle mancate riforme dello Statuto speciale alla soglia degli 80 anni dalla sua adozione
---	---	--

3. Prospettive e conclusione

Oggi i tempi appaiono maturi per una revisione della Seconda Parte dello Statuto da aggiornare. Infatti, sia a livello regionale sono state proposte alcune iniziative di riforma che convergono nel senso di superare le aporie e dare un nuovo moderno slancio all’autonomia speciale. Per ragioni di spazio, nella revisione del testo da parte dell’editore, nel saggio sono stati omessi alcuni passaggi ulteriori che avevo inserito nel lavoro.

Infatti, oltre al progetto di riforma citato nel testo allegato, qui tengo solo a sottolineare che un’importante iniziativa di puntuale riforma *bipartisan* dello Statuto, che va nella stessa direzione del disegno di legge presentato alla Camera e menzionato nel saggio, è stato depositato in questa legislatura anche all’Assemblea regionale siciliana. Si tratta in particolare del disegno di legge n. 846 del 4 dicembre 2024 che mira a proiettare gli articoli 22 e seguenti dello Statuto verso il futuro, superando le norme nostalgiche da “*amarcord* seriale” come quelle sull’Alta Corte e introducendo regole più efficaci in tema di rapporti tra Stato e Regione come la riforma della Commissione paritetica nonché strumenti più idonei sul piano delle risorse finanziarie in una Regione che, dopo aver risanato i conti sul versante delle spese, attende di essere messa sullo stesso livello delle altre Regioni speciali nel versante delle entrate certe, seguendo il modello dell’articolo 8 dello Statuto sardo, già ricordato. Basti pensare che il d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 e s.m.i. destina al bilancio della Regione Siciliana soltanto i 3,64 decimi dell’IVA, mentre alle Regioni ordinarie sono destinati addirittura 7 decimi alla luce del D.P.C.M. 10 dicembre 2021 recante la “*Rideterminazione dell’aliquota della compartecipazione regionale all’IVA*” pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2022; invece, con riferimento all’IRPeF, alla Sicilia sono stati solo recentemente riconosciuti i 7,10 decimi, mentre nelle altre Regioni a Statuto speciale il gettito regionale tanto per l’IVA quanto per l’IRPeF oscilla tra i 7 e i 9 decimi.